



|                |            |
|----------------|------------|
| Comune di Arco | c_a372     |
| Prot. n.       | 0008731    |
| Data:          | 05/04/2012 |
| E              | Cla: 10.1  |

**Data:** Mar 03/04/2012 15:04  
**Da:** "Per conto di: serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it" <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** comune@pec.comune.arco.tn.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: PAT/RFS013-2012-0198700 - PRG ARCO - DEL. CONS. 43 17.06.2011 VARIANTE N. 10 PRG APPROVAZIONE - INVIO COPIA DEL. 300 24.02.2012 - MRC#76425312#  
**Allegato/i:** daticert.xml (dimensione 1 KB)  
postacert.eml (dimensione 1.02 MB) **Messaggio di posta elettronica**  
smime.p7s (dimensione 2 KB)

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/04/2012 alle ore 15:04:46 (+0200) il messaggio "PAT/RFS013-2012-0198700 - PRG ARCO - DEL. CONS. 43 17.06.2011 VARIANTE N. 10 PRG APPROVAZIONE - INVIO COPIA DEL. 300 24.02.2012 - MRC#76425312#" è stato inviato da "serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it" e indirizzato a:  
comune@pec.comune.arco.tn.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

### Identificativo messaggio:

473220243.1980146820.1333458286591vliaspec04@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

### Legalmail certified email message

On 2012-04-03 at 15:04:46 (+0200) the message "PAT/RFS013-2012-0198700 - PRG ARCO - DEL. CONS. 43 17.06.2011 VARIANTE N. 10 PRG APPROVAZIONE - INVIO COPIA DEL. 300 24.02.2012 - MRC#76425312#" was sent by "serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it" and addressed to:  
comune@pec.comune.arco.tn.it

The original message is attached with the name postacert.eml or PAT/RFS013-2012-0198700 - PRG ARCO - DEL. CONS. 43 17.06.2011 VARIANTE N. 10 PRG APPROVAZIONE - INVIO COPIA DEL. 300 24.02.2012 - MRC#76425312#.

**Message ID:** 473220243.1980146820.1333458286591vliaspec04@legalmail.it

The datcert.xml attachment contains service information on the transmission



Messaggio di posta elettronica contenuto nella busta : [postacert.eml](#)

**Data:** Mar 03/04/2012 15:04  
**Da:** serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it  
**A:** comune@pec.comune.arco.tn.it  
**Oggetto:** PAT/RFS013-2012-0198700 - PRG ARCO - DEL.  
CONS. 43 17.06.2011 VARIANTE N. 10 PRG  
APPROVAZIONE - INVIO COPIA DEL. 300  
24.02.2012 - MRC#76425312#

**Allegato/i:** Allegato\_1.pdf(*dimensione 638 KB*)  
Documento\_principale.pdf(*dimensione 38 KB*)

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: PAT

Numero di protocollo: 198700

Data protocollazione: 03/04/2012

Segnatura: PAT/RFS013-2012-0198700



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **300**

Prot. n. 56/12R

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI ARCO - Variante n. 10 al piano regolatore generale - APPROVAZIONE- prot. n. 56/11R

Il giorno **24 Febbraio 2012** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assenti:

**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 6 di data 22 febbraio 2010 il Consiglio comunale di ARCO ha provveduto alla prima adozione della variante n. 10 al piano regolatore generale redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 40 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*), come richiamati dall'articolo 148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*).

Ai sensi dell'articolo 148, comma 5 della predetta L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante è stata sottoposta all'esame del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio che, con verbale n. 32 di data 26 ottobre 2010 elaborato dal Nucleo operativo a supporto della valutazione delle varianti ai P.R.G., costituito con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e ambiente n. 1 del 12 gennaio 2010, ha evidenziato quanto segue:

■ *“Premessa*

*Con deliberazione consiliare n. 06 del 22 febbraio 2010, il Comune di Arco ha adottato una variante al piano regolatore generale. La variante, pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 19 marzo 2010, è stata esaminata dal Nucleo operativo a supporto della valutazione delle varianti ai PRG, costituito con la determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e ambiente n. 1 del 12 gennaio 2010, riunitosi nella seduta del 26 ottobre 2010.*

■ *Contenuti della variante*

*La variante in esame introduce alcune modifiche puntuali, in parte finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, aggiorna lo strumento urbanistico del Comune di Arco rispetto ad alcune disposizioni contenute nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.*

○ *Verifica rispetto alla disciplina del pericolo e del rischio idrogeologico*

*Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio si fa presente che, oltre al rispetto della Carta di sintesi geologica provinciale, in vigore dal 3 dicembre 2003, gli strumenti urbanistici e i conseguenti interventi edilizi sul territorio, devono essere verificati rispetto al Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, entrato in vigore l'8 giugno 2006. Nel merito si rinvia agli esiti della Conferenza dei Servizi, prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 per la verifica preventiva del rischio determinato dalle nuove previsioni urbanistiche. Si rimarca in ogni caso che, nel rispetto degli articoli 16 e 17 delle norme di attuazione del PGUAP, vanno subordinate a tale disciplina e ai necessari studi di compatibilità le previsioni, anche vigenti, che determinano un aggravamento del rischio al livello R4 e R3. Si riportano di seguito i rilievi evidenziati nella Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 20 settembre 2010.*

*Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama quanto già formalizzato in precedenza precisando che:*

- *gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui V aggiornamento è stato approvato dalla*

Giunta provinciale con la deliberazione n. 3144 del 22 dicembre 2009 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;

- le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale e in particolare le acque pubbliche iscritte nell'elenco provinciale, le particelle catastali appartenenti al demanio idrico, i tratti di altri corsi d'acqua dove la Provincia ha investito, anche nel recente passato, risorse per la sistemazione e dove sono presenti opere di sistemazione da essa costruite e che necessitano quindi di tutela per non vanificarne gli effetti sistematori;
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali". Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione.
- le nuove previsioni urbanistiche che sono approvate sulla base delle condizioni espresse negli studi di compatibilità, valutati dalle strutture competenti della Provincia, devono essere rappresentate sulle tavole di piano con uno specifico retino che rinvia a dette condizioni;

- si segnala inoltre all'Ufficio Pianificazione urbanistica che l'elaborato di raffronto delle varianti per la verifica rispetto al PGUAP riporti la stessa numerazione riportata sulla cartografia di piano dove sono riportate le previsioni adottate.

L'ing. Contrini procede ad illustrare le schede appositamente predisposte ed allegate al presente verbale che contengono la valutazione del rischio generato dalle singole previsioni urbanistiche; la conferenza per ognuna esprimerà il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'amministrazione. Tali schede fanno riferimento alle singole varianti apportate al PRG vigente, ed evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto al PGUAP, ove presente, nonché alle ulteriori modifiche individuate dall'Ufficio Pianificazione urbanistica in sede dell'istruttoria di competenza. In caso di difformità tra gli areali delle varianti viene valutato quello indicato dall'Ufficio Pianificazione urbanistica.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di Arco:

| n. VAR. PRG | PARERE CONFERENZA DEI SERVIZI                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,3,4     | Non rilevante ai fini della presente valutazione                                                               |
| 5           | Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono comunque soggetti alla LP. 18/76. |
| 6           | Eventuali interferenze, con i corsi d'acqua, vanno preventivamente concordate con il Servizio Bacini montani.  |
| 7           | Positivo                                                                                                       |
| 8           | Positivo                                                                                                       |
| 9           | Positivo                                                                                                       |

○ *Verifica rispetto al nuovo Piano urbanistico provinciale*

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore dal 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Considerato il carattere puntuale della variante in esame si richiama al Comune di Arco che con l'adozione della prossima variante dovrà procedere all'aggiornamento della cartografia rispetto alle specifiche tecniche per l'uniformazione dei piani urbanistici dettate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008. In quella sede andranno aggiornati i contenuti del PRG relativamente all'individuazione delle aree agricole, delle aree agricole di pregio, delle zone produttive del settore secondario di livello provinciale, dei tracciati viari, così come contenute nel nuovo Piano urbanistico provinciale.

Nel merito delle modifiche adottate non si rilevano controindicazioni rispetto a quanto previsto dallo strumento di pianificazione urbanistica provinciale.

Sotto il profilo della coerenza urbanistica si segnala tuttavia che la variante n. 9, relativa all'introduzione della Norma Speciale n. 1 che dispone il cambio di destinazione di un'area posta lungo la strada provinciale in località Moletta, che passa da "aree produttive di interesse locale" ad "area residenziale consolidata" e "area per attività commerciali", con contemporanea cessione gratuita al Comune di Arco di una fascia di proprietà fronte strada, la trasformazione va limitata al riconoscimento delle funzioni già insediate fine di non incrementare l'edificazione in una zona posta al margine del centro abitato.

L'Ufficio Tutela del paesaggio rileva l'opportunità di rivedere la proposta di modifica dell'altezza dei manufatti ammessi nelle aree a campeggio, considerato i contesti aperti in cui tali attività si collocano.

○ Tutela del suolo

Rispetto al recepimento nel piano dei siti da bonificare, ai sensi dell'articolo 77bis, comma 10ter, del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente osserva quanto segue:

la variante numero 5.2 inserisce nella cartografia del PRG le aree contenute nell'anagrafe dei siti da bonificare che risultano essere le seguenti:

| CODICE    | GRUPPO                     | DESCRIZIONE                                           |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| SIB006001 | Discariche SOIS bonificate | Ex discarica RSU località Val - Arco                  |
| SIB006002 | Discariche SOIS bonificate | Ex discarica RSU località Capitello - S.Rocco - Arco  |
| SIB006005 | Siti bonificati            | Area recuperi rifiuti - Arco                          |
| SIB006014 | Discariche SOIS bonificate | Ex discarica RSU località Piazze - Romarzollo (Tenno) |
| SIB006016 | Siti bonificati            | Area comunale - Acquatec di Antoniazzi                |

Nella documentazione presentata, al sito bonificato individuato nell'anagrafe con il codice SIB006005 viene erroneamente attribuito il codice SIB006003, che dovrà essere corretto. Oltre a quelle sopra elencate è stata inserita anche l'area corrispondente alle pp.edd. 581/1 e 581/2 in comune catastale di Ramarzollo, in cui erano stati ritrovati dei rifiuti speciali non pericolosi, in coerenza con quanto stabilito nella determina del dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 215 di data 17 dicembre 2008. A quanto sopra dovrà inoltre essere aggiunto anche il sito inquinato individuato nell'anagrafe con il codice SIN006006 in via Volta, 14. La variante propone inoltre l'inserimento nelle norme di attuazione di un articolo (54 bis) relativo al controllo sulla qualità dei siti. All'interno dei commi 3 e 4 del sopracitato articolo viene fatto riferimento ai limiti di soglia sanciti dal d.M. 471/99, che è stato abrogato e sostituito dalla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 che è quindi la normativa vigente a cui dovrà essere fatto riferimento. In particolare le concentrazioni soglia di contaminazione che dovranno essere rispettate sono quelle riportate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/06.

○ Tutela delle acque

In relazione alla compatibilità degli interventi di urbanizzazione previsti dalla variante al PRG, il Comune di Arco dovrà disporre le necessarie azioni di collettamento e depurazione delle acque reflue conformemente alle indicazioni contenute nel Testo Unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i. Nella relazione di variante del piano è stata valutata positivamente la compatibilità delle nuove situazioni con il sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane esistente, ritenendo le potenzialità depurative dei due impianti di Linfano ed Arena largamente rispondenti alle esigenze depurative sia dei residenti che delle presenze turistiche. In ogni caso, ove necessario dovranno essere prescritti ai nuovi allacciamenti alla pubblica fognatura idonei trattamenti, tali da garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scarichi in corso d'acqua superficiale da parte della struttura depurativa finale. In riferimento alla variante n. 5.1 si ricorda che le fasce di rispetto dei depuratori biologici vengono definite in conformità, oltre che al Testo Unico delle leggi provinciali, alle disposizioni indicate nel "Testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori" allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 850 del 28 aprile 2006. In riferimento alla variante n. 6, da quanto riportato in relazione, l'area interessata dall'intervento, pur trovandosi in adiacenza ad un ambito fluviale di mediocre valenza ecologica individuato dal Piano urbanistico provinciale e dal PGUAP, non presenta attualmente caratteristiche ecologiche di rilievo. Si coglie tuttavia l'occasione per ricordare che gli ambiti fluviali ecologici sono finalizzati alla protezione e valorizzazione delle fasce riparie, che costituiscono delle aree filtro per l'apporto di nutrienti ed inquinanti al corso d'acqua dal territorio circostante. L'articolo 33 delle Norme di Attuazione del PGUAP stabilisce che gli strumenti urbanistici dei Comuni recepiscano la delimitazione degli ambiti fluviali ecologici stabilita dal PGUAP e ne disciplinino l'uso. L'APPA invita quindi ad individuare, ove possibile, interventi che possano consentire la conservazione o il recupero della vegetazione riparia e degli habitat naturali, importanti per il mantenimento della funzionalità fluviale e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato.

○ Tutela dall'inquinamento acustico

Norme di attuazione del piano. In merito alla compatibilità tra le scelte urbanistiche e quelle relative alla gestione del territorio sotto il profilo acustico si osserva la necessità di integrare le Norme di Attuazione con gli obblighi previsti dalla legge quadro 447/95. Infatti, la citata legge, nell'ottica della semplificazione degli atti amministrativi, non ha introdotto uno specifico procedimento autorizzatorio per le potenziali sorgenti di rumore ma ha invece inserito la valutazione dell'ammissibilità di tali sorgenti o attività rumorose nel contesto dei procedimenti amministrativi già esistenti, come ad esempio quelli volti ad ottenere la concessione edilizia, la licenza di abitabilità, licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento di attività produttive, ecc. Ai fini di questa valutazione, che dovrà essere giudicata dal comune attraverso un nulla osta, la citata legge quadro prevede che la documentazione sia completata a seconda dei diversi procedimenti amministrativi da uno studio del clima acustico (richiesto per la realizzazione di edifici in prossimità di sorgenti di rumore) o di impatto acustico (richiesto per le nuove potenziali sorgenti di rumore). Ciò premesso, ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge quadro 447/95, è opportuno introdurre nelle norme di attuazione del PRG l'obbligo di predisporre e presentare unitamente alla richiesta del rilascio della

concessione edilizia o dell'approvazione di piani attuativi una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2 dell'articolo 8 della legge 447/95 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.). Dai risultati di tale valutazione sarà inoltre possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004. Le stesse norme di attuazione, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 8, devono inoltre prescrivere che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di impatto acustico.

○ Tutela dall'inquinamento elettromagnetico

Inquinamento elettrico e magnetico a frequenza di rete (50 Hz). Con riferimento all'art. 45 della Variante n. 10 del P.R.G. vista la presenza di diversi elettrodotti a media ed alta tensione che attraversano il Comune di Arco, si richiama l'attenzione sulle disposizioni normative introdotte dal D.Dirett. del 29 maggio 2008 pubblicato nella G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", che prevedono la determinazione della cosiddetta Distanza di Prima Approssimazione (DPA) da parte del proprietario/gestore della rete elettrica, su esplicita richiesta del Comune interessato. Le aree così individuate, sovrapposte alla cartografia tecnica, forniscono uno strumento utile a comprendere l'eventuale interessamento di aree abitative o intensamente frequentate a valori di esposizione da induzione magnetica potenzialmente critici. Per completezza di informazione, in relazione ai limiti massimi di esposizione a campi magnetici a 50 Hz, ai sensi del d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", si osserva che, nella progettazione di nuove aree adibite a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità degli elettrodotti (art. 4 del d.P.C.M.), è opportuno prescrivere la determinazione preventiva della fascia di rispetto a garanzia del rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dal d.P.C.M. Anche in questo caso la fascia deve essere calcolata dal gestore/proprietario della linea, secondo la metodologia di calcolo prevista dal sopracitato D.Dirett. del 29 maggio 2008. Alla luce di tali premesse, con riferimento all'art. 98 delle Norme di attuazione "Fasce di rispetto", si consiglia di includere anche gli elettrodotti nell'elenco degli elementi urbanistici che implicano la presenza di una fascia di rispetto.

Inquinamento elettromagnetico a radiofrequenza (100 kHz-300 GHz). In generale si richiama l'attenzione sulle passate e recenti sentenze del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, che in diverse occasioni hanno meglio delineato i confini di competenza di Comuni e Regioni attribuiti dalla Legge Quadro 36/2001. Nello specifico, l'art. 65 della Variante propone un'integrazione delle N.T.A del P.R.G. che impone il rispetto di una distanza minima degli impianti fissi di telecomunicazione da diverse tipologie di edifici e/o aree. A tale proposito si ricorda come, già nel 2003, la Corte Costituzionale si sia pronunciata con Sentenza n. 307 (e successivamente, in maniera analoga il Consiglio di Stato con le Sentenze n. 4159 dd 05/08/2005 e n. 3536 dd 25/06/2007) affermando che le Regioni non

possono (e di conseguenza nemmeno i Comuni) spingersi a indicare distanze minime da categorie di aree o edifici in maniera assolutamente generica ed eterogenea, poiché ciò pregiudica l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di comunicazione. In ultima analisi, "l'introduzione di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni, ecc.) trova giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza e alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate e sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine conseguito." (vedi Roberto Chieppa "Inquinamento elettromagnetico ed installazione di infrastrutture per comunicazioni: è finita l'incertezza dopo le sentenze della Corte Costituzionale?", Diritto e Formazione - Giuffrè Ed.). Si invita quindi l'Amministrazione Comunale a fornire idonea motivazione a sostegno dei vincoli proposti, garantendo che gli stessi siano fondati su un criterio di localizzazione "determinato e non generalizzato e tale da consentire una possibile localizzazione alternativa".

- Verifica con il sistema infrastrutturale del PUP

→ VAR. ADEGUAM.

Per quanto riguarda la viabilità viene individuata una pista ciclo-pedonale per collegare la nuova passerella sul fiume Sarca con via Canale e via Fitta che ricalcherà in buona parte un canale irriguo coperto (variante 6). Inoltre viene previsto lo spostamento verso Nord della parte terminale del tracciato di collegamento stradale tra le aree destinate ad attività di stoccaggio e betonaggio in località Patone e la S.S. 45 bis (variante 7).

Rispetto all'assetto delle infrastrutture viarie, il Servizio Infrastrutture viarie e ferroviarie e il Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento esprimono, per quanto di competenza, parere sostanzialmente favorevole subordinatamente alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- in merito alla variante n. 9 "Previsione della norma speciale NS 3 - area di Via Santoni", tesa regolarizzare e potenziare una situazione di fatto consolidata si fa presente che ogni modifica andrà preventivamente concordata con gli scriventi stante che tale area insiste sulla S.S. 45 bis.
- in merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m.. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto stradali, determinate ai sensi della sopracitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;
- la rappresentazione grafica della viabilità di competenza provinciale dovrà essere resa conforme alla simbologia adottata dal Piano urbanistico provinciale sia in termini di categoria di classificazione di strada che di tipologia di intervento;
- si precisa infine che, indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel

caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

○ *Norme di attuazione*

Posto che in data 1 ottobre 2010 è entrato in vigore il regolamento di attuazione della legge urbanistica – l.p. n. 1/2008 – si segnala l'opportunità di aggiornare il testo normativo in via di approvazione in particolare alle innovazioni introdotte con l'Allegato 2 "Disposizioni provinciali in materia di distanze" al predetto regolamento nonché con quanto contenuto al capo X dello stesso regolamento in materia di interventi negli insediamenti produttivi.

Con riferimento alle disposizioni dettate in via prevalente dal nuovo Piano urbanistico provinciale si richiama infine che il Comune di Arco dovrà procedere ad adeguare alle disposizioni stabilite dal PUP in particolare per le seguenti tematiche:

- invariants, con il richiamo dell'articolo 8 delle norme di attuazione del PUP,
- beni culturali, con l'aggiornamento dei riferimenti normativi rispetto al d.lgs. n. 42/2004 e s.m. "Codice dei beni culturali";
- carta di sintesi geologica, con il rinvio ai contenuti del V aggiornamento della carta provinciale;
- aree di protezione di pozzi e sorgenti, con il rinvio ai contenuti della Carta delle risorse idriche, approvata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2248 del 5 settembre 2008 ai sensi dell'articolo 21 del PUP;
- riserve naturali provinciali e riserve, con l'aggiornamento delle definizioni a quanto introdotto dalla l.p. n. 11/2007;
- aree produttive del settore secondario, con l'aggiornamento dei contenuti a quanto stabilito dall'articolo 33 delle norme del PUP;
- aree agricole e aree agricole di pregio, con il richiamo agli articoli 37 e 38 del PUP;
- fasce di rispetto stradali, con l'adeguamento in particolare alle disposizioni dell'articolo 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m.;
- aree a bosco, con l'adeguamento all'articolo 40 del PUP.

■ *Conclusioni*

Tutto ciò premesso,

si ritiene che la variante al piano regolatore generale proposta dal Comune di Arco con deliberazione consiliare n. 06, del 22 febbraio 2010, può essere definitivamente adottata con le modifiche e le integrazioni contenute nel presente parere.”.

Con comunicazione prot. n. S013/2010/340368/18.2.2 MRC (1533N) d.d. 8 novembre 2010, il sopra richiamato verbale n. 32 di data 26 ottobre 2010 elaborato dal Nucleo operativo a supporto della valutazione delle varianti ai P.R.G del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio è stato trasmesso all'Amministrazione comunale affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi previsti dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1.

Infine, con verbale di deliberazione n. 43 di data 17 giugno 2011, il Consiglio comunale di Arco, preso atto del sopra citato parere, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento.

Ai fini della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), nella predetta deliberazione n. 43 di data 17 giugno 2011, il Consiglio comunale ha dichiarato che la variante non interessa beni gravati da uso civico.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall'articolo 148, comma 4 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante definitivamente adottata è stata poi trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio affinché lo stesso potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al Piano Urbanistico Provinciale, alle valutazioni espresse dal Servizio provinciale competente ed alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva della variante.

Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha quindi formulato il proprio parere n. 1533 VPC di data 10 febbraio 2012 che ha rilevato quanto segue:

*"Con deliberazione consiliare n. 06 del 22 febbraio 2010, il Comune di Arco ha adottato la variante n. 10 al piano regolatore generale. La variante introduce alcune modifiche puntuali, in parte finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, aggiorna lo strumento urbanistico del Comune di Arco rispetto ad alcune disposizioni contenute nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.*

*La variante è stata esaminata dal Nucleo operativo a supporto della valutazione delle varianti ai PRG, costituito con la determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e ambiente n. 1 del 12 gennaio 2010, riunitosi nella seduta del 26 ottobre 2010. Nel verbale del Nucleo sono state evidenziate una serie di osservazioni per assicurare la coerenza della variante adottata al quadro urbanistico provinciale.*

*Con deliberazione consiliare n. 43 del 17 giugno 2011, pervenuta in data 9 febbraio 2012, il Comune di Arco ha provveduto all'adozione definitiva della variante in oggetto, illustrando nella relazione del piano le modifiche apportate per rispondere ai rilievi del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio nonché le controdeduzioni laddove ha ritenuto di confermare le previsioni adottate.*

*Il Comune di Arco ha sostanzialmente adeguato il piano ai rilievi evidenziati dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, provvedendo in particolare a integrare le norme di attuazione rispetto alla disciplina dei siti da bonificare, dei depuratori, di tutela dell'ambiente dagli elettrodotti e dagli impianti di telecomunicazione nonché in materia di sicurezza idrogeologica del territorio e di tutela dei corsi d'acqua.*

*Riguardo alla variante n. 9 il Comune di Arco ha ulteriormente motivato la propria scelta, chiarendo che la modifica dell'area da "aree produttive di interesse locale" a "area residenziale consolidata" e "area per attività commerciali" è finalizzata a riconoscere e consolidare*

*l'insediamento esistente. Richiamata la condizione posta dalle strutture provinciali in materia di strade nel verbale del Nucleo n. 32/2010, si subordina ogni trasformazione edilizia all'acquisizione preventiva del parere favorevole del Servizio Infrastrutture viarie e ferroviarie e del Servizio Gestione strade della Provincia.*

*In merito all'altezza di 8 metri, prevista nelle aree a campeggio, il Comune di Arco ha ribadito quanto già adottato, in quanto funzionale ad assicurare l'adeguamento delle strutture ai parametri previsti dalle disposizioni provinciali in materia di campeggi.*

*In sede di deposito del piano sono pervenute 40 osservazioni; di queste il Comune di Arco ha ritenuto pertinenti 5 osservazioni, accogliendone una, al fine della conferma del tracciato della pista ciclabile di progetto, già introdotto dalla variante al PRG n. 6.*

*Conseguentemente a quanto sopra rilevato, si conclude ritenendo che la variante n. 10 al PRG, definitivamente adottata dal Comune di Arco, possa essere approvata."*

Relativamente alle osservazioni sopra riportate, si prende atto della valutazione tecnica formulata con verbale n. 32 di data 26 ottobre 2010 dal Nucleo operativo a supporto della valutazione delle varianti ai P.R.G. del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio sopra richiamato e, sulla base delle indicazioni espresse dal medesimo Servizio provinciale nella valutazione tecnica n. 1533 VPC di data 10 febbraio 2012, si propone l'approvazione della variante definitivamente adottata.

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 5.09.1991, n. 22 e s.m.i.;
- vista la L.P. 4.03.2008, n. 1;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- visto il d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

#### delibera

- 1) di approvare la variante n. 10 al piano regolatore generale di ARCO adottata in via definitiva con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 43 di data 17 giugno 2011 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta.
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

RM





## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio  
Ufficio Pianificazione urbanistica  
Via Lunelli, 4 - 38121 Trento  
Tel. 0461497055 - Fax 0461497088  
e-mail: [uff.urbpu@provincia.tn.it](mailto:uff.urbpu@provincia.tn.it)

Spett. le  
Comune di ARCO  
Piazza 3 Novembre, 3  
38062 ARCO TN

Trento, **03 APR. 2012**

Prot. n. S013/2012 / *198700* / 18.2.2 - *Zalo-44*

TRASMESSA VIA PEC

Spett. le  
COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITÀ  
ALTO GARDA E LEDRO  
Via Rosmini, 5/b  
38066 RIVA DEL GARDA - TN

Spett. le  
SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI  
S E D E

OGGETTO: L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Arco - Variante n. 10 al piano regolatore generale - approvazione - (prat. n. 1533)  
Rif.to delib. cons.n. 43 dd. 17 giugno 2011

Si trasmette in allegato copia conforme della deliberazione n. 300 dd. 24 febbraio 2012 con la quale la Giunta provinciale ha APPROVATO la pratica di cui all'oggetto e copia degli elaborati relativi affinché gli stessi vengano depositati a libera visione del pubblico, presso la sede comunale, ai sensi degli articoli 41 e 42 della L.P. 22/91.

Si ricorda che la variante in argomento si considera in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n.10 dd. 6 marzo 2012.

In relazione alla costituzione delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, si rammenta che copia degli elaborati di variante viene inviata alla comunità anche ai fini dei compiti assegnati alla medesima commissione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
-arch. Angiola Turella-

All.:

MRC/rt

